La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 21.11.2017
La Nuova Procedura Civile, 6, 2017
ADMAIORA Editrice

ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE

L'interpretazione della legge: cosa è, come funziona e chi esercita tale funzione-potere

Voce di **Alessandra MEI**

Sommario: *1. Introduzione - 2. Rapporti tra "disposizione", "interpretazione" e "norma" nell'ordinamento giuridico italiano- 3. Suddivisione delle interpretazioni in funzione del soggetto - 4. Funzioni dell'istituto e criteri interpretativi ex art. 12 preleggi c.c - 5. Quali sono i criteri che l'interprete deve rispettare nell'esercizio della funzione (interpretativa). - 5.1. L'interpretazione ai sensi dell'art. 12 co. 1 prel. c.c. – 5.2. Interpretazione per Analogia legis – 5.3. L'interpretazione per analogia juris – 5.4. Ambito di esclusione dei criteri analogici 6. Le principali interpretazioni composite 6.1. L'interpretazione cd. costituzionalmente orientata – 6.2 L'interpretazione sistematica 6.3. L'interpretazione cd. per combinato disposto – 7. Schema riepilogativo delle principali interpretazioni semplici e complesse*

1.Introduzione:

La dottrina e la giurisprudenza si è da sempre interrogata, offrendo una moltitudine di chiavi di lettura, sul tema della interpretazione delle disposizioni legislative e della loro applicabilità ad una fattispecie concreta in ossequio ai criteri interpretativi sanciti dal legislatore all'art. 12 preleggi c.c. che indicano, in un ordine abbastanza[1] preciso in che modo il magistrato nel processo decisionale debba interpretare le disposizioni applicabili ai fini della risoluzione della lite, pervenendo così ad una sussunzione del fatto concreto in una fattispecie astratta dettata dal legislatore. Invero, come rilevato dalla dottrina[2], mentre la fase interpretativa (delle disposizioni

[1] Senz'altro più chiaro nel 2° comma e con un peso non inequivocabilmente così diverso tra quello attribuito al comma 1 all'interpretazione letterale e per ratio legis

[2] Rif. Michele Taruffo in "*Giudizio (teoria generale)*" in Enciclopedia Giuridica Treccani del 1988; nello stesso senso Giuseppe Mommo in "*I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel 'mare magnum'…*" pubblicato il 27.4.2017 in http://www.altalex.com/documents/news/2005/04/26/i-diversi-modi-di-interpretare-la-

La Nuova Procedura Civile

legislative) investe tutti gli operatori giuridici[3], quella della applicazione (delle norme) è riservata agli organi esercenti la cd. funzione giurisdizionale[4].

Prima di ripercorrere le più importanti teorie generali del diritto, per meglio comprendere il significato e i limiti dell'attività interpretativa, è opportuno richiamare brevemente quali sono le differenze tra la "**diposizione legislativa**" e la "**norma giuridica**". Alcuni[5] definiscono **la prima**[6] come l'enunciato normativo contenuto in un testo mentre **la seconda**[7] può essere definita in sostanza come il frutto dell'interpretazione della prima e dunque il suo risultato. Altri[8], nel definire l'attività interpretativa come "il luogo in cui il diritto sgorga e non come luogo di produzione o creazione del diritto, dato che questo sussiste prima del suo emergere" individuano la fonte del diritto nel testo legislativo e la sua emersione nella norma[9]

Secondo i fautori della cd. "***teoria formale del diritto***"[10], le norme si identificano con il diritto stesso poiché per norma giuridica essi intendono la regola coercitiva imposta ai consociati dalla cui violazione discende l'irrogazione di una sanzione. Come evidenziato da taluni[11], in tale sistema la fase della produzione del diritto (come fattispecie astratta) e quella applicativa al caso concreto producono un risultato identico poiché nel processo decisionale si applicano le norme generali. Secondo tale scuola di pensiero i risultati cui l'interprete perviene con l'ausilio della cd.

La Nuova Procedura Civile

---

legge-una-piccola-goccia-nel-mare-magnum

[3] Rif. agli avvocati, studiosi del diritto etc.

[4] Riservata dalla legge al magistrato competente per materia, territorio e valore della lite.

[5] Rif. http://www.treccani.it/enciclopedia/disposizione-e-norma-diritto-costituzionale/

[6] Rif. alla definizione di disposizione legislativa

[7] Rif. alla definizione di norma giuridica

[8] Rif. Mario Cossutta in "*L'interpretazione giuridica tre le fonti del diritto ed il problema della Giustizia*" in Riv. di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica n. 2, 2015 pag. 42

[9] Intesa come derivato interpretativo della disposizione legislativa

[10]Fondata da Hans Kelsen. Per approfondimenti si vedano anche: Francesco Viola in "*Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*", cap. 3 pag 78 in cui l'autore illustra l'interpretazione delle norme secondo Hans Kelsen; Filippo Catone in "*La teoria dell'interpretazione di Hans Kelsen. Un'ipotesi di ricostruzione*" pubblicato in Analisi e diritto 2006 a cura di P. Comanducci e R. Guastini

[11] Rif. Francesco Viola in "*Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*", cap. 3 pag 78 in cui l'autore illustra l'interpretazione delle norme secondo Hans Kelsen

interpretazione scientifica[12] o di quella cd. *autentica*[13] anche se diversi sono entrambi giusti perché rientranti nello schema della disposizione stessa.

I sostenitori della cd. ***teoria soggettiva***[14], invece, ritengono che il diritto non debba intendersi in senso oggettivo ma soggettivo poiché secondo loro il diritto è dato dalle sole interpretazioni essendo le disposizioni di carattere generale e dunque per natura indeterminata.

Tuttavia, tale seconda impostazione è stata criticata perché non tiene conto della soggezione alla legge dei magistrati giudicanti di cui all'art. 101 co. 2 Cost; sicché appare preferibile una ***teoria mite***[15] che, in une certo senso, si pone nel mezzo tra quella formale e quella soggettiva poiché riconosce a quest'ultima che i margini di discrezionalità interpretativa aumentino all'aumentare della indeterminatezza della legge stessa; mentre, al contrario, si riducono sempre di più a mano a mano che aumenti la precisione, la puntualità, il tecnicismo della disposizione legislativa. Della teoria formale, invece, la teoria mite accoglie la centralità dell'art. 101 co. 2 Cost. poiché assoggettando alla legge anche l'Autorità Giudiziaria ne consegue, sul piano logico, che ogni fattispecie concreta debba essere ricondotta ad una fattispecie astratta prevista dalla legge e che, pertanto, la decisione deve trovare il suo fondamento nella stessa disposizione legislativa applicabile interpretandola secondo i criteri contenuti nell'art. 12 preleggi c.c.

Invero, con l'espressione contenuta nell'art. 101 co. 2 Cost, "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" il legislatore costituente, come evidenziato dalla dottrina[16], ha rafforzato le garanzie di *autonomia* e di *indipendenza* della magistratura assoggettando alla sola legge gli esercenti la funzione giurisdizionale nonché contenendo fortemente eventuali pressioni politiche grazie all'assoggettamento dei magistrati ad una giustizia domestica in cui sia il CSM a deliberare in ordine alle decisioni più significative della carriera di un magistrato ex art. 105 Cost.

La Nuova Procedura Civile

---

[12] Per tale intendendosi quella dottrinale o cognitiva che è propria della scienza giuridica
[13] Per tale intendendosi quella cd. giurisprudenziale
[14] Rif. Max Weber in "*Economia e società*, vol. II,1974
[15] Rif. Zagrebelsky in "*Il diritto mite*", Einaudi, 1992 pag. 180 e seg.
[16] http://www.treccani.it/enciclopedia/magistratura-diritto-costituzionale/

Peraltro, nel quadro costituzionale il legislatore ha voluto delineare tre poteri ben distinti attribuendoli a diversi organi statali: la funzione legislativa[17] (ordinaria)[18] è attribuita al Parlamento, quella esecutiva[19] al Governo e quella giurisdizionale[20] alla magistratura. In tale assetto pertanto, gli organi deputati alla legiferazione sono quelli esercenti la funzione legislativa nei modi e nelle forme previste dalla legge mentre ai magistrati ha attribuito l'arduo compito di garantirne il rispetto interpretandone, ai fini applicativi le parole connesse.

2. Rapporti tra "disposizione", "interpretazione" e "norma" nell'ordinamento giuridico italiano

Come già detto, la disposizione (D) è ciò che viene sancito in un testo legislativo, l'interpretazione (I) è lo strumento mediante il quale l'interprete dà senso alle parole connesse nella disposizione legislativa, quando alle apparenze[21] un senso non ce l'hanno. Infatti, primario compito dell'interprete (chiamato ad applicare il diritto nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale) è tirar fuori il senso delle parole facendo ricorso ex art. 12 prel c.c. e in conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, gerarchicamente sovraordinate sul piano delle fonti del diritto rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge. La norma (N), invece, è il risultato del processo logico.

Secondo l'autrice del presente lavoro, possiamo sintetizzare quanto innanzi nella seguente proporzione matematica:

$N^{22} : D^{23} = I^{24} : D$

in cui $N = (D + I)$[25] e dalla quale, in applicazione dei principi matematici basilari, possiamo dedurne altresì che:

[17] Rif. art. 70 cost
[18] Poiché in casi eccezionali ed urgenti, ai sensi dell'art. 77 Cost, il Governo può emanare dei decreti legge aventi efficacia temporanea di 60 giorni allo scadere dei quali, se non viene convertito dal Parlamento in una legge dello Stato, decadrà. Inoltre, ai sensi dell'art. 76 il Parlamento mediante una cd. legge delega può delegare l'organo esecutivo ad emanare uno o più decreti legislativi dando attuazione o esecuzione ai principi e criteri direttivi dettati nella delega legislativa.
[19] Rif. artt 92 - 96 Cost.
[20] Rif. art. 102 co. 1 Cost.
[21] E cioè dalla mera lettura della disposizione legislativa
[22] Rif. alla norma
[23] Rif. alla disposizione
[24] Rif. alla interpretazione

La Nuova Procedura Civile

D= (N - I)[26] e

I= (N-D)[27]

Sostituendo questi valori corrispondenti a N, D, I, nella predetta proporzione avremo:

⇒ (D+ I) : (N-I) = (N-D) : (N-I)

⇒ (D+I)= ((N-I)*(N-D))/(N-I)

Cioè N= D*I/D

Se ora andiamo a sostituirle con le precedenti avremo:

N=I poiché i valori (N-I) corrispondenti alla D, essendo presenti sia al numeratore che al denominatore, si annullano e pertanto la norma risulterà il frutto della interpretazione sussunta del caso concreto riconducendolo ad una fattispecie astratta prevista dalla legge.

Ovviamente il risultato non cambierà se si invertono (su entrambi i lati) gli estremi con i medi e tale apparente diversa proporzione, in realtà, produce lo stesso risultato. Invero, mantenendo ferme le definizioni e seguendo il medesimo ragionamento, se scrivessimo D: N = D: I

N =D*I/D e cioè

N=I.

3. Suddivisione delle interpretazioni in funzione del soggetto

L'interpretazione, essendo un'attività che può essere compiuta da qualsivoglia operatore giuridico, viene suddivisa dalla dottrina[28] in: **dottrinale, giurisprudenziale ed autentica**.

La prima, come rilevato da diversi[29], è frutto dell'esame del dettato legislativo sviscerandone il significato delle parole connesse in esso contenuto ad opera degli studiosi del diritto che, tuttavia, non essendo

La Nuova Procedura Civile

[25] Cioè disposizione + interpretazione

[26] Ovverosia norma - interpretazione

[27] Che per semplicità chiameremo (n-d)

[28] Rif. Giuseppe Mommo in "*I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel 'mare magnum'*" pubblicato il 27.4.2005 in http://www.altalex.com/documents/news/2005/04/26/i-diversi-modi-di-interpretare-la-legge-una-piccola-goccia-nel-mare-magnum

[29] Rif. Giuseppe Mommo in "i diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel 'mare magnum'" pubblicato il 27.4.2005 in http://www.altalex.com/documents/news/2005/04/26/i-diversi-modi-di-interpretare-la-legge-una-piccola-goccia-nel-mare-magnum;

Luigi viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici",* Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato

vincolante neanche per gli applicatori del diritto, questi ultimi nella formazione del loro convincimento restano liberi di apprezzarne o meno la bontà interpretativa da questi offerta.

La seconda[30], invece, è vincolante solo per i contendenti di un procedimento giudiziario poiché, solo tra questi, la decisione definitiva[31] "acquista certezza facendo stato ad ogni effetto tra le parti.

Nei sistemi di civil law come il nostro, diversamente da quanto accade in quelli di common law, i provvedimenti giudiziari resi da un giudice nell'ambito di un processo, non assumono efficacia vincolante per gli operatori tecnici chiamati successivamente alla pubblicazione di questa, a decidere su un caso analogo (salvo, come vedremo nel paragrafo dedito all'interpretazione analogica, che vi sia una lacuna legislativa).

Infatti, laddove in seno allo stesso organo giurisdizionale di legittimità si ravvisassero dei contrasti giurisprudenziali, il Collegio della Sezione semplice deve con ordinanza motivata rimettere gli atti al Primo Presidente della S.C. per la risoluzione del conflitto interpretativo e, il principio successivamente espresso dalla S.C. a Sezioni Unite, diviene invece vincolante per l'operatore.

L'interpretazione autentica, invece, è sostanzialmente definita in dottrina[32] come la spiegazione del significato delle parole espresse dallo stesso autore del precedente testo legislativo resa, con un provvedimento avente la stessa forza tramite il quale, volendo usare una metafora il chiarimento emergente dal secondo intervento del legislatore è come il vento che con la sua forza, spazzando via le nubi[33] , torna a far splendere il sole dando senso al dato letterale della normativa.

La Nuova Procedura Civile

---

[30] Rif. alla interpretazione giurisprudenziale

[31] La cui definitività si acquista con il passaggio in giudicato ex art. 324 c.p.c e 2909 c.c.

[32] Rif. Giuseppe Mommo in "*I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel 'mare magnum'*" pubblicato il 27.4.2005 in http://www.altalex.com/documents/news/2005/04/26/i-diversi-modi-di-interpretare-la-legge-una-piccola-goccia-nel-mare-magnum ; nello stesso senso Luigi viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici*", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato

[33] Mi riferisco ai dubbi interpretativi emergenti dalla difficoltà a far emergere con chiarezza il significato delle parole in precedenza utilizzate dal legislatore

4. Funzione dell'istituto e criteri interpretativi ex art. 12 preleggi c.c.

Come già accennato, l'interpretazione è un'attività diretta a far emergere il significato di una disposizione legislativa che, ad avviso di una autorevole dottrina[34], quando l'enunciato di una norma è sufficientemente chiaro non soccorre alcuno degli ulteriori criteri interpretativi[35]; dovendosi l'interprete fermare al criterio "autonomo e sufficiente"[36] della cd. interpretazione letterale contenuto nella prima parte dell'art. 12 co. 1 prel. c.c. Invero, l'art. 12 co. 1 prel. c.c. recita testualmente *"nell'applicare la legge non si può ad essa riconoscere altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".* In sostanza, secondo il Prof. Avv. Luigi Viola la virgola ubicata prima della "e" scandisce il primo criterio interpretativo con ciò significando che l'interprete deve fermarsi alla cd. interpretazione letterale qualora la lettera del testo abbia un carattere di sufficienza essendo autonomo rispetto al secondo cd. teleologico[37] al quale, invece, l'interprete deve far ricorso solo in caso di insufficienza del primo.

Orbene, tale interpretazione è condivisibile per molti motivi e discutibile[38] per altri. Tra i primi[39] si evidenzia quanto segue:

1) garantisce una maggiore certezza del diritto, riducendo il rischio, tutt'altro che infrequente, che due fattispecie concrete, pressoché analoghe e riconducibili ad una medesima fattispecie astratta possano dar seguito a pronunce contrastanti con lesione dell'art 3 Cost;
2) la applicazione[40] della formula[41] dell'illustre Prof. Viola consentirebbe di (pre)determinare l'esito di un eventuale giudizio con una probabilità di

[34] Rif. a Luigi viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici",* Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato, pag. 18

[35] Rif. a quelli per ratio legis (art. 12 co. 1 ultima parte prel.c.c.), per analogia legis e per analogia juris (art. 12 co. 2 prel. c.c.)

[36] Sul carattere della autonomia e sufficienza della interpretazione letterale si vedano: Cass. Civ., sez. lavoro, sent. n. 20808 del 14.10.2016; Cass. Civ., sez. lavoro, sent. n. 3382 del 11.02.2009 in CED Cassazione, 2009 ; Cass. Civ., sez. 1°, n. 5128 sentenza del 6.4.2001 in Mass. Giur. It., 2001.

[37] Detto anche per ratio legis

[38] Rif. alla sufficienza del significato letterale delle parole connesse ritenendo sussidiario il criterio teleologico rispetto a quello comunque preferenziale della interpretazione letterale del testo

[39] Rif. alle motivazioni per cui è condivisibile

[40] Non applicabile con riferimento alle controversie penali o aventi ad oggetto leggi

La Nuova Procedura Civile

successo tanto più prossima alla certezza del diritto in modo direttamente proporzionale all'applicazione della stessa anche ad opera della magistratura[42] . Invero l'ideatore della formula suggerisce di attribuire alle interpretazioni che vengano contraddette da altre della stessa specie un valore pari a 0 in modo che restino solo quelle più corrette, più logiche e più coerenti con il diritto, lasciando in vita in buona sostanza la migliore interpretazione ex art. 12 prel.c.c. Invero, l'art. 12 prel. c.c. contiene una disequazione[43] che pretende l'osservanza dell'ordine nel quale detti criteri sono elencati che colloca al 1° posto quella letterale, al 2° quella per ratio legis, al 3° quella per analogia legs e al 4° quella per analogia iuris.

In ordine alle perplessità sulla sufficienza ed autonomia dell'interpretazione letterale rispetto a quella teleologica in realtà ad essa connesso, dalla collocazione del criterio della cd. *ratio legis* nello stesso 1° comma potrebbe, in un primo momento, rilevarsi quanto segue:

- da una lettura comparata delle disposizioni legislative contenute nei due commi dell'art. 12 delle preleggi c.c., il legislatore avendo previsto (al comma 1) in unico periodo[44] due criteri (letterale e teleologico) separandoli da una virgola ed unendoli da una congiunzione copulativa quale è la "e"; mentre al 2° delinenando in modo meno equivoco la gerarchia tra quelli menzionati nel 1° e tra quelli contenuti nel 2° che recita espressamente "*Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato"*

  Se il legislatore avesse voluto attribuire una importanza attenuata al 2° criterio rispetto al 1°, avrebbe potuto farlo, nello stesso modo in cui è stato fatto con riferimento alla disposizione contenuta nel 2° comma ovverosia collocando il criterio teleologico in un comma diverso e/o

---

eccezionali ex art. 14 prel. c..c

[41] IP : (IL ± ILn) ∘ (IR±IRn) ∘ [IL = 0 =>(AL±ALn)] ∘ [AL ≈ 0 => (AI ± AIn)]

[42] Con riferimento ai soli giudizi di legittimità

[43] Rif. Il>=Ir>=IAl>=IlAi così Luigi Viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici*", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato

[44] Rif. Alla disposizione contenuta nell'art. 12 co. 1 prel. c.c.

La Nuova Procedura Civile

subordinandolo in modo espresso come ha fatto con riferimento a quelli analogici contenuti nell'art. 12 co. 2 prel. c.c.[45]. Invero, mentre questi ultimi risultano espressamente subordinati sia a quello letterale che a quello per ratio legis contenuti all'art. 12 co.1 prel. c.c. e dunque ammissibili solo in presenza di una lacuna legislativa; il criterio della "intenzione del legislatore" (art. 12 co. 1 seconda parte) deve ritenersi complementare[46] o sussidiario[47] rispetto a quello letterale scalfito nella prima parte del periodo?

La risposta a tale quesito è rinvenibile nella semantica utilizzata dal legislatore poiché, analizzando il periodo contenuto nel primo comma, esso è composto da una proposizione principale che arriva sino alla virgola e da una proposizione coordinata che possiamo rinvenire nell'ultima parte della disposizione dove recita "e dalla intenzione del legislatore". Dal punto di vista grammaticale le congiunzioni copulative come la *"e"* sono definite nell'Enciclopedia Treccani come "parti invariabili del discorso usate per collegare tra loro due elementi all'interno di una proporzione oppure due o più proposizioni all'interno di un periodo". Nel nostro caso, il legislatore ha utilizzato la congiunzione *"e"* per coordinare la proposizione *"e dalla intenzione del legislatore"* con quella principale rinvenibile all'art. 12 co. 1 prima della virgola. Secondo l'illustre dottrina[48], la presenza della virgola anteposta alla congiunzione rende, anche sotto il profilo grammaticale, autonoma e sufficiente l'interpretazione letterale ogni qual volta il significato delle parole connesse sia chiaro da non richiedere l'ausilio di uno strumento che dunque appare avere natura sussidiaria[49]. Altra dottrina[50] e taluna

La Nuova Procedura Civile

[45] Tale disposizione recita. "*Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato"*

[46] In questo senso Frncesco Viola

[47] In questo senso Luigi Viola in "interpretazione della legge con modelli matematici", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 24

[48] Sulla natura sussidiaria del criterio teleologico rispetto a quello letterale si veda Luigi Viola, "interpretazione della legge con modelli matematici" Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 29

[49] In tal senso Luigi Viola, "interpretazione della legge con modelli matematici", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 24 nonché

[50] Rif. Francesco Viola in "interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica"

giurisprudenza[51], invece, interpretano la predetta disposizione in modo complementare alla letteralità della disposizione.

Secondo l'autrice del presente scritto, condivisibile è l'opinione di chi[52] fa prevalere l'interpretazione letterale su quella teleologica e sulle altre secondarie (solo nel caso in cui anche alla luce del criterio della ratio legis, il dato letterale non permette un'interpretazione diversa senza stravolgerne il significato manifesto dalla connessione delle parole utilizzate dal legislatore). In sostanza, l'interprete, nella ricerca della migliore interpretazione, dovrebbe tener conto di entrambi i fattori ("letterale" e della cd. "ratio legis") poiché il secondo è il fattore causale che ha determinato il legislatore nell'adozione di quella specifica disposizione. Così facendo la disposizione e lo scopo da essa perseguito dovrebbero essere letti, soltanto se il significato delle parole connesse nel testo legislativo lo consente, come due volti della stessa medaglia quale è la norma; determinando il processo decisionale del magistrato in funzione sia dell'interpretazione letterale che quella ad essa complementare[53] della sua ratio. Invero, secondo un orientamento significativo della giurisprudenza[54], la disposizione legislativa, anche quando appare grammaticalmente chiara, di per sé sola non è sufficiente dovendo il magistrato verificare che l'interpretazione letterale non si ponga in contrasto con le argomentazioni logiche del legislatore sull'intenzione da quest'ultimo perseguita. Ciò non significa che l'interprete possa stravolgere il senso letterale della disposizione se esso confligge con il sistema, tuttavia, nella interpretazione, per il principio generale della salvezza degli atti giuridici, l'interprete è chiamato a leggere la disposizione applicabile nel caso concreto, in un modo coerente e sistematico con le altre disposizioni legislative vigenti e

La Nuova Procedura Civile

---

[51] [51] Rif. Cons. Giust. Amm. Siciliana, sent. 374 del 8.5.2015; conf. Cons. di Stato,sez. V, 6392 del 13.12.2012

[52] Rif. Luigi Viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici*", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato pag. 24 nonché Trib. Di Taranto, sez. 2° del 2.8.2016 laddove definisce l'interpretazione letterale come "regina delle interpretazioni"

[53] Sulla natura complementare della interpretazione per ratio legis si veda anche

[54] Rif. Cons. Giust. Amm. Siciliana, sent. 374 del 8.5.2015; conf. Cons. di Stato,sez. V, 6392 del 13.12.2012

soprattutto nel rispetto di quei principi costituzionali ed europei che non possono essere violati da una legge di rango inferiore.

5. Quali sono i criteri che l'interprete deve rispettare nell'esercizio della funzione interpretativa propedeutica al discernimento valutativo del giudizio

Come già detto, i criteri cui bisogna fare ricorso per l'interpretazione di un testo legislativo sono indicati dall'art. 12 preleggi c.c.

Sul piano strutturale il predetto articolo si compone di 2 commi: il 1° contenente, secondo alcuni[55] due criteri complementari quello cd. letterale e quello cd. teleologico in cui il testo letterale rappresenta lo strumento con il quale vengono attuate le finalità perseguite dal legislatore con la sua adozione che sono rinvenibili nei cd. lavori preparatori all'adozione finale del testo di legge finale ma soprattutto con l'armonizzazione delle disposizioni innovative con le altre presenti nel nostro ordinamento giuridico. Il secondo comma, invece, contiene una gerarchia di criteri cui l'interprete è chiamato a ricorrervi soltanto "se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione…" che possono essere ricondotti alla cd. analogia legis e all'analogia juris.

5.1. l'interpretazione letterale e per ratio legis[56]

Se confrontiamo lo stile redazionale dei criteri di cui al comma 1 con quello contenente i cd criteri analogici possiamo evincerne che:

mentre questi ultimi appaiono chiari, ben delineati e con un ordine preciso dettato dal legislatore e non lasciato alla mercé dell'interprete, la stessa chiarezza è quantomeno oscurato nelle disposizioni contenute nel primo comma poiché il criterio teologico della intenzione del legislatore appare congiunto a quello precedente del significato letterale delle parole. Così facendo il legislatore sembrerebbe aver voluto intessere una comunanza di fattori che diventano entrambi necessari e di pari grado.

Tuttavia, altri illustri autori[57], offrono una lettura disgiunta dei criteri, favorendo per ragioni di certezza del diritto la manifestazione del

[55] Rif. Cons. Giust. Amm. Siciliana, sent. 374 del 8.5.2015; conf. Cons. di Stato,sez. V, 6392 del 13.12.2012

[56] Detta anche teleologica

La Nuova Procedura Civile

pensiero espresso rinvenibile nella letteralità della disposizione rispetto al criterio cd. supplementare dello scopo della stessa. Invero, l'interpretazione teleologica è volta ad accertare lo scopo che la stessa si prefigge con l'introduzione di una disposizione legislativa innovativa, modificativa o abrogativa di una fattispecie astratta. E' definita da taluni[58] anche interpretazione logico-sistematica che ove questa coincide con quella letterale viene definita *interpretazione dichiarativa*, se invece l'ambito applicativo di una fattispecie astratta non risulta dalla lettera della norma ben definito allora, grazie all'ausilio della ratio legis può dar luogo ad una interpretazione estensiva o restrittiva a seconda della interpretazione estesa o ristretta del significato proprio delle parole connesse utilizzate nel testo dal legislatore.

5.2 Interpretazione per *analogia legis*[59]

Se quantomeno di dubbia interpretazione appaiono i criteri scalfiti all'art. 12 co. 1 prel. c.c.; senz'altro ben più chiaro, logico, coerente e lineare è il ricorso ai criteri che possono essere definiti come subordinati rispetto a quelli principali contenuti nel comma precedente.

Il subordine dei criteri analogici, rispetto a quelli letterale e teologico, è dichiarato dallo stesso legislatore all'art. 12 co. 2 prel. c.c. che in modo espresso e non equivoco nonché coerente con i criteri precedenti, ammette la interpretazione estensiva di disposizioni legislative regolanti fattispecie simili soltanto in assenza di una specifica disposizione regolante il caso specifico. Invero, in presenza di una specifica normativa che disciplini la fattispecie sottoposta all'attenzione dell'A.G. non avrebbe alcun senso logico che il magistrato debba cercare fuori dalla disposizione regolante una data controversia, cercando in settori diversi da quello di indagine lo strumento risolutorio ai fini decisori della materia del contendere. Senso che invece ha nella ipotesi contemplata dal dato normativo ex art. 12 co. 2 prel. c.c. cioè in caso di assenza di una

La Nuova Procedura Civile

---

[57] Rif. a Luigi viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici*", Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato, pag. 18

[58] Rif. Sara Zauli da Baccagnano in "*Interpretazione letterale o teologica della legge*" in https://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=23&id=954

[59] Non applicabili ex art. 14 prel c.c. in materia penale o con riferimento a norme eccezionali

precisa disposizione che regoli la controversia. Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'ambito applicativo dell'analogia legis oltre alle ipotesi[60] contemplate dalla normativa[61] include anche le ipotesi in cui, pur essendovi una precisa disposizione legislativa il dato letterale sia talmente poco chiaro che ancorchè teleologicamente interpretato come predica il co. 1 dell'art. 12 prel. c.c., esso non sia sufficiente ad attribuire un significato chiaro alle parole da rendersi opportuno anche il ricorso del criterio analogico

5.3. Interpretazione per analogia Juris: ambito di applicazione

Il ricorso a tale interpretazione è ammesso, ai sensi dell'art. 12 co. 2 seconda parte prel c.c., in assenza di qualsivoglia disposizione legislativa e dunque anche di quelle disciplinanti casi analoghi. Infatti esso, in un certo senso, costituisce il cd 'ultimo strumento' che l'interprete può utilizzare, fuori dei casi in cui è vietato (art. 14 prel. c.c.)[62] , per la decisione di una vertenza poiché il dettato normativo recita espressamente che "se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato". In sostanza per potersi ammettere il ricorso al criterio della analogia iuris devono ricorrere le seguenti condizioni:

1) assenza di una specifica disposizione che disciplini la fattispecie concreta oggetto di un giudizio;
2) assenza di disposizioni che regolino casi analoghi a quello in esame.

Invero, per espressa volontà legislativa, se la lacuna legislativa - che può derivare da una mancata previsione ovvero conseguente alla intervenuta abrogazione di una norma precedente[63] - può essere colmata facendo ricorso a disposizioni legislative regolanti casi analoghi, il giudice dovrà ricorrere a queste mentre non potrà, in luogo di queste, ricorrere al criterio della analogia iuris poiché quest'ultimo appare ulteriormente subordinato rispetto al precedente.[64]

La Nuova Procedura Civile

[60] Rif. ai casi di assenza di una specifica disposizione
[61] Rif. art. 12 co. 2 prima parte prel c.c.
[62] Rif. alle leggi penali ed eccezionali
[63] definita nella enciclopedia Treccani "lacuna da collisione"
[64] Rif. alla *analogia legis*

6. Le principali interpretazioni composite

6.1 L'interpretazione cd costituzionalmente orientata

Come rilevato da taluni[65], con la famosa sentenza n. 356 del 1996, i giudici di legittimità costituzionale - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevatale dal giudice remittente per aver omesso di ricercare tra le diverse interpretazioni possibili, quella conforme al dettato costituzionale - affermarono che "***le leggi*** *non* ***si dichiarano costituzionalmente illegittime*** *perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice decida di darne), ma* ***perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali****"*. Tale pronuncia, influenzò notevolmente la giurisprudenza successiva che da quel momento è stata espressamente esortata a compiere uno sforzo in più nel valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale di una certa disposizione con riferimento alle norme costituzionali violate, sincerandosi che non vi siano delle interpretazioni che consentano una lettura costituzionale della disposizione, senza con ciò sconfinare dai poteri attribuiti all'A.G. dalla legge.

6.2 Interpretazione cd. sistematica

Come rilevato da un'attenta dottrina[66], questo tipo di interpretazione pur partendo sempre dal dato letterale della norma, lo supera e assorbe in essa tutti i criteri tipici sanciti dall'art. 12 prel. c.c., nei limiti dettati con riferimento all'ambito di applicazione di quelli subordinati, rendendola così una interpretazione complessa

6.3. L'interpretazione cd. "per combinato disposto"

Quando la fattispecie concreta sottoposta all'esame dell'A.G. non è inquadrabile in una singola disposizione legislativa, l'interpretazione scaturente dal significato combinato delle parole contenute in due o più disposizioni legislative viene denominata dalla dottrina e dalla giurisprudenza *per combinato disposto*. Nel processo logico, sebbene in

[65] Rif. Andrea Bonomi in "Il dovere del giudice di ricercare l'interpretazione conforme a costituzione della disposizione impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza?" pubblicato in Osservatorio A.I.C. di ottobre 2013

[66] Per approfondimenti si veda Rif. a Luigi Viola in "*Interpretazione della legge con modelli matematici"*, Milano, 2017, ed. Centro Studi di Diritto Avanzato, pag.40

La Nuova Procedura Civile

modo più complesso a causa della numerosità delle disposizioni che possono venire in rilievo è comunque soggetto agli stessi criteri e limiti visti in precedenza[67] e a cui si rinvia.

La Nuova Procedura Civile

[67] Rif. alle interpretazioni letterali, teleologiche e analogiche

7. Schema riepilogativo delle principali interpretazioni semplici[68] e complesse

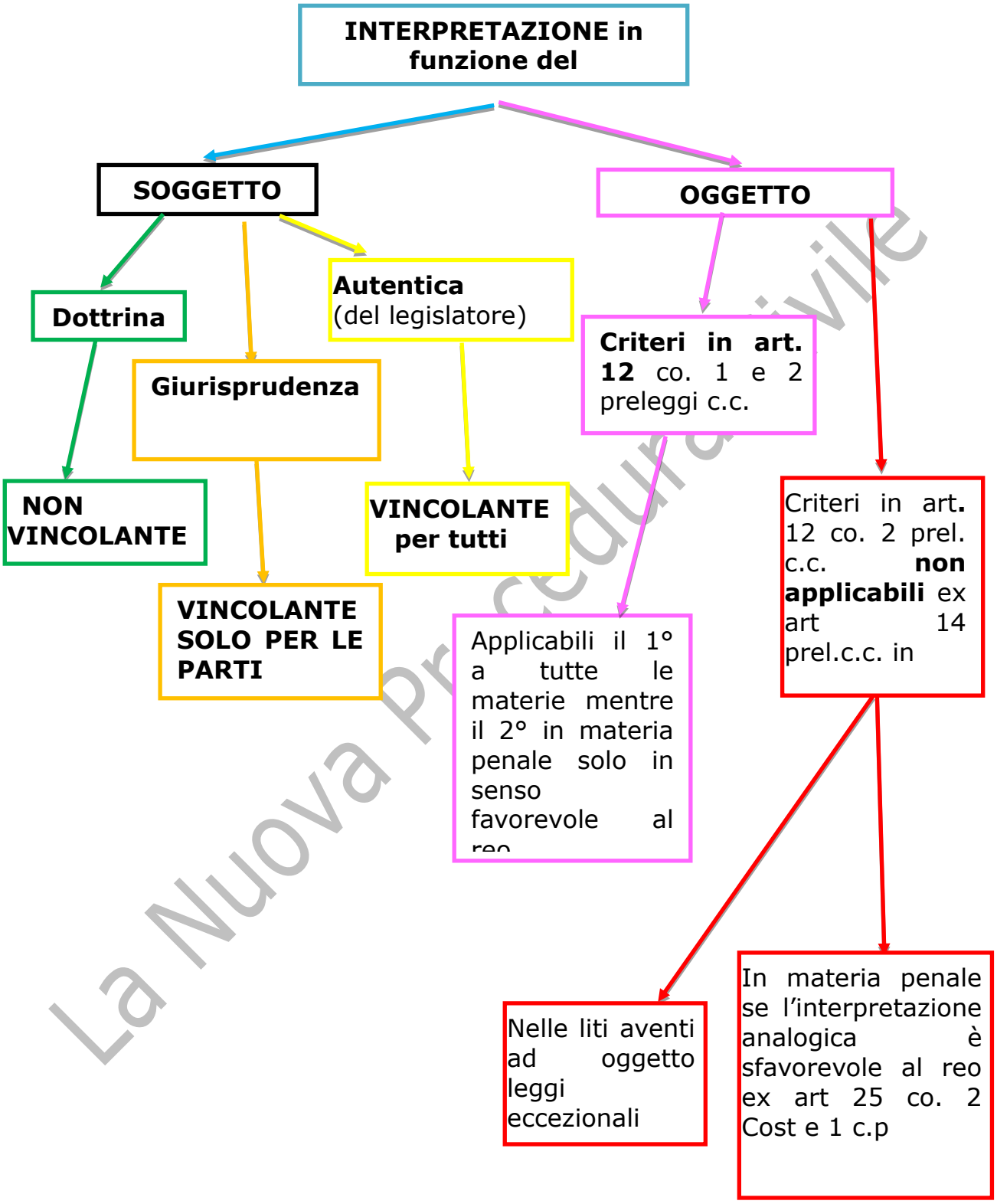

La Nuova Procedura Civile

[68] Applicabile anche alle cd interpretazioni complesse come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelle costituzionalmente orientate, per combinato disposto o sistematiche